



Comune di Bordano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2025
N. 39 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2026

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Colomba Gianluigi	Sindaco	Presente
Picco Flavia	Consigliere	Presente
Pulsiano Carla	Consigliere	Presente
Forgiarini Thomas	Consigliere	Assente
Piazza Flavio	Consigliere	Presente
Giorgiutti Mattia	Consigliere	Assente
De Crignis Marco	Consigliere	Assente
Picco Corinna	Consigliere	Presente
Picco Enore	Consigliere	Presente
Picco Elena	Consigliere	Presente
Picco Giacomino	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Chittaro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Gianluigi Colomba nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere rag contabile Bordano

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 2 della L.R. 17/2022 il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

PRESO ATTO che la L.R. 14 novembre 2022, n. 17 disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), salvo per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, fattispecie per le quali rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, contenute nell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la L.R. 4 novembre 2024, n. 9 rubricata "*Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17*" con la quale sono stati apportati alcuni correttivi per risolvere criticità emerse nel corso della prima applicazione della nuova imposta e introdotte alcune novità di carattere sostanziale, tramite la modifica e integrazione degli art. 3, 4, 9, 11, 13, 13 bis, 14 e 20 e l'interpretazione autentica dell'art. 11, comma 1, lettera g), con efficacia dal 1° gennaio 2025;

VISTA la circolare della Regione n. 3/STL/2024 che fornisce uno strumento interpretativo utile per la corretta comprensione delle principali modifiche normative contenute nella citata L.R. 9/2024;

RICHIAMATI l'art. 3 della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 9/2024 contenente le definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo e l'art. 4 contenente le definizioni di abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), dei fabbricati assimilati all'abitazione principale e del primo fabbricato ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della L.R. 17/2022, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 9/2024 che ha introdotto, al comma 1, dopo la lettera b), la lettera b bis) che prevede la definizione del primo fabbricato ad uso abitativo: *il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso da quello di cui alle lettere a) e b), posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis*;

RICHIAMATO l'articolo 13 bis introdotto dalla L.R. n. 9/2024 il quale definisce le modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo: "*1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a* Parere rag contabile Bordano

disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3. 2. La comunicazione presentata ai sensi del comma 1 rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 17/2022, come modificato dalla L.R. 9/2024, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i seguenti immobili:

- a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- h bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'ILIA in virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 17/2022;

VISTO l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 citata, rubricato “*Aliquote*” che prevede quanto segue:

“1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

Parere rag contabile Bordano

2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.

3. Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.

8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;

RICORDATO che, ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

DATO ATTO che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993 e dato atto che i terreni agricoli nel Comune di Bordano sono esenti in quanto ricadenti nelle aree montane o di collina come sopra individuate;

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 prevede la riduzione del 25% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATA la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 1, della L.R. n. 17/2022 come modificato dalla L.R. 9/2024 sopra citata dispone, in materia di obbligo di pubblicazione, che i Comuni pubblicano i regolamenti

Parere rag contabile Bordano

comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote ILIA mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione, secondo le modalità e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore centrale della struttura competente;

ATTESO che, ai sensi del novellato comma 2 del già citato art. 14 della L.R. 17/2022, i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale regionale entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Decreto MEF del 7 luglio 2023 il quale, oltre ad aver individuato le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, ha stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

PRESO ATTO che il Servizio tributi locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la circolare n. 4/STL/2023 chiarisce che il decreto MEF citato non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14;

PRESO ATTO delle previsioni contenute nell'art. 20 della L.R. 17/2022, come modificate dall'art. 8 della LR n. 9/2024;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023) avente ad oggetto il processo di redazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2023 e successive integrazioni e modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 30.12.2024 con la quale sono stati determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili in vigore dal 1° gennaio 2025, ai fini dell'applicazione dell'ILIA;

VISTA la deliberazione n.5 del 07.03.2023 con la quale venivano approvate le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) a valere per l'anno 2023, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2023 e n.42 del 30.12.2024 con le quali si approvavano le aliquote ILIA rispettivamente per gli anni 2024 e 2025;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2026;

RITENUTO di aumentare all' 1,06 per cento l'aliquota relativa ai fabbricati ad uso abitativo diversi da quelli di cui all'articolo 4 L.R. 17/2022 (diversi pertanto dall'abitazione principale, dai fabbricati assimilati

Parere rag contabile Bordano

all'abitazione principale e dal primo fabbricato ad uso abitativo individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis della L.R. 17/2022), **escluse** le relative pertinenze;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. 21/2003 e 17/2004;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione della presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta in esame comunicando l'invarianza nella descrizione sintetica della fattispecie tranne che per il punto c.3 dell'art. 9 per i fabbricati ad uso abitativo diversi di cui all'art. 4 della LR 17/2022 per cui abbiamo ritenuto di portare all'1,06% al fine di dare un impulso all'utilizzo delle abitazioni troppo spesso lasciate vuote se non addirittura in stato di abbandono;

DICHIARATA aperta la discussione con l'intervento del Consigliere Picco Enore che legge un documento che deposita agli atti e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Il Sindaco risponde dicendo "il regime in corso", ritenendo che sul San Simeone non ci siano più della seconda abitazione; in ogni caso se ve ne fossero rientrerebbero nel punto c.3 dell'art. 9.

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 7;

CON VOTI favorevoli 5, contrari 2 (Picco Elena, Picco Enore), astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

-di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare le aliquote dell'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) per l'annualità 2026, come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

L.R.17/2022	Descrizione sintetica delle fattispecie	Aliquota
art.9		
	Abitazione principale ed immobili equiparati all'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	Esenti per legge
c.1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (non più di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7)	0,4 % Detrazione euro 200,00
c.2	Primo fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale e fabbricati ad essa assimilati, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis della L.R. 17/2022, escluse le relative pertinenze	0,7 %
c.3	Fabbricati ad uso abitativo diversi da quelli di cui all'articolo 4 L.R. 17/2022 (diversi pertanto dall'abitazione principale, dai fabbricati	1,06 %

Parere rag contabile Bordano

	assimilati all'abitazione principale e dal primo fabbricato ad uso abitativo individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis della L.R. 17/2022), escluse le relative pertinenze	
c.4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, c.3 bis, del D.L. 557/93	0,00 %
c.5	Terreni agricoli	Esenti per legge
c.6	Aree fabbricabili	0,76 %
c.7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76 %
c.8	Immobili diversi da quelli sopra elencati	0,76 %

- di dare atto che si applicano le esenzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta spettanti per Legge e previste dal vigente "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)*";
- di dare atti che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- di effettuare entro il termine perentorio del 28 ottobre 2026 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale messo a disposizione dalla Regione, secondo le modalità e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore centrale della struttura competente.

Inoltre, con successiva votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli 5, contrari 2 (Picco Elena, Picco Enore), astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del d.lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI COLOMBA in data 15 dicembre 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluigi Colomba

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI COLOMBA in data 15 dicembre 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluigi Colomba

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Dott. Gianluigi Colomba

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela Chittaro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/12/2025 al 08/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Bordano, lì 24/12/2025

L'Impiegato Responsabile
Brenda Scussolin

Intervento del gruppo di opposizione Par Bordan e Tarnepe da inserire a verbale

Punto 3

Aliquote ILIA 2026-

Viene proposta l'approvazione di un aumento selettivo delle aliquote, **noi chiediamo cosa si intende prevedere per tutte le abitazioni sul monte San Simeone**

F.to Elena Picco

F.to Enore Picco

